



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLA RETE TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLE COLLINE METALLIFERE

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE N. 28 DEL 06 aprile 2023



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Segnaletica
- Art. 3 - Modalità di installazione della segnaletica e realizzazione nuovi sentieri
- Art. 4 - Segnaletica tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Art. 5 - Progettazione di itinerari
- Art. 6 - Informazione
- Art. 7 - Catasto della Rete Escursionistica
- Art. 8 - La rete delle Strade Vicinali non consorziate
- Art. 9 - Supporto app della Rete Escursionistica
- Art. 10 - Adozione dei sentieri e altre tipologie di gestione
- Art. 11 - Trail area nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale
- Art. 12 - Vigilanza, controlli e ripristini

Art. 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare definisce l'attuazione degli interventi sulla Rete Turistica – Escursionistica delle Colline Metallifere (edizione 2008) gestita dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere e sulle altre reti escursionistiche ricadenti nel PAFR dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Gavorrano, Piombino e Suvereto.
2. L'Unione di Comuni demanda al Servizio competente la Gestione Sostenibile delle reti escursionistiche del territorio dei 7 comuni.
3. Per quanto riguarda la RET il presente disciplinare rimanda al Disciplinare 14 dicembre 2006, n. 61/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
4. Per tutte le altre reti escursionistiche “tematiche” all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale che non ricadono nella RET e nella Rete Turistica Escursionistica delle Colline Metallifere (ultima edizione luglio 2008) si rimanda a quanto di seguito disciplinato ed a successivi atti.

Art. 2

Segnaletica

1. La viabilità che costituisce la rete escursionistica, nelle diverse tipologie, è individuata attraverso specifici segnali posti sul sentiero. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica e di ogni tracciato è archiviata una traccia GPS in formato GPX.
2. Ai fini del presente disciplinare si intende per segnale l'indicazione di viabilità della sentieristica RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero e/o logo, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al disciplinare di riferimento di Regione Toscana. Si utilizza come modello di riferimento il disciplinare della segnaletica CAI.
3. Le altre tipologie di sentieristica, nella fattispecie quella ciclo-escursionistica, hanno come modello di riferimento per la segnaletica il documento **ITRS International Trail Rating System** Document version 3.21 - May 2022 e s.m. e i.. secondo le indicazioni del modello di cui all'allegato 1). Altre tipologie di segnaletica specifica e tematica saranno sottoposte a valutazione e successiva approvazione del Servizio competente dell'Unione, come anche modifiche non sostanziali al modello di cui all'allegato 1).
4. La segnaletica (verticale ed orizzontale) dei sentieri ricadenti nel comprensorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 1) ed è indicata dal Servizio dell'Unione cui è demandata la gestione del Patrimonio forestale Regionale al fine di garantire l'uniformità della stessa. La conformità deve essere rispettata per quanto riguarda i criteri di localizzazione, i materiali impiegati, il contenuto e la forma grafica delle informazioni fornite nella segnaletica stessa. Non è consentito l'utilizzo di tipologie di segnaletica non esplicitamente contemplate nel presente disciplinare.
5. La segnaletica è apposta e mantenuta dall'Unione di Comuni con proprio personale ovvero mediante forme di concessione d'uso dei terreni, di adozione dei sentieri o ricorrendo ad affidamento in appalto.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

6. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:
 - a) percorrere in sicurezza la viabilità che compone la rete escursionistica;
 - b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove si sviluppa la rete;
 - c) fornire indicazioni sulle caratteristiche del tracciato, sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della rete.
7. I segnali ed i cartelli collocati nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
8. All'inizio dei sentieri della rete e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.
9. I segnali e i pannelli esistenti posizionati in assenza di nulla osta della proprietà, saranno oggetto di valutazione e successivamente adeguati, entro due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 3

Modalità di installazione della segnaletica e realizzazione nuovi sentieri

1. L'installazione della segnaletica e degli arredi a corredo della sentieristica, nonché l'individuazione di nuovi tracciati, è di esclusiva competenza dell'Unione di Comuni per quanto riguarda i percorsi che interessano la Proprietà Regionale (PAFR), esclusi i casi in cui vi siano aree in affidamento o gestione a soggetti esterni a cui sono demandati tali compiti nei modi e termini della convenzione in essere o del rapporto di cooperazione.

1 bis. Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica devono essere sottoposti a valutazione tecnica e successivamente approvati con atto del Responsabile del Servizio competente dell'Unione di Comuni.

2. L'Unione di Comuni montana, tramite il Servizio competente cura la progettazione e realizzazione di nuovi tracciati e arredi e segnaletica a corredo. Privati, associazioni e altri soggetti interessati possono proporre un progetto di realizzazione di sentiero indirizzando la richiesta al Servizio.
3. Il progetto contiene, in particolare:
 - a) lo sviluppo del percorso proposto;
 - b) l'assenso della proprietà per la realizzazione e fruizione pubblica del percorso;
 - c) l'analisi sullo stato del tracciato e della segnaletica eventualmente esistente;
 - d) gli interventi da realizzare per l'adeguamento del percorso della segnaletica esistente;
 - e) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
 - f) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
 - f) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.

4. L'unione di Comuni collabora con eventuali altri soggetti o portatori di interesse sul territorio al fine di garantire un perfetta manutenzione della segnaletica della rete, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con IMBA Italia, con le guide ambientali, con le guide alpine, e con gli altri enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

5. E' vietato apporre segnaletica in tracciati ricadenti nella Proprietà Regionale senza preventiva richiesta e nulla osta rilasciato dal Servizio competente.

6. Segnaletica, cartelli e altri manufatti installati su aree ricadenti nel P.A.F.R., presenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, non conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 2 e allegato 1, saranno rimossi e sostituiti con idonea e conforme cartellonistica.

7. L'apertura di nuovi sentieri e la loro manutenzione deve essere comunque sottoposta alla valutazione e successiva autorizzazione del Servizio competente nelle modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5.

Art. 4 Segnaletica tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. La viabilità e le informazioni ad esse correlate, di cui art. 2 comma 1 sono segnalati anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione sul portale di riferimento del turismo della Regione Toscana o su altro sito, portale o applicazione individuato con provvedimento del Servizio competente.

2. La segnaletica di cui al comma 1 è elaborata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografia del sistema regionale con metodologie di cooperazione applicativa.

3. L'Unione di Comuni periodicamente aggiorna le informazioni veicolabili in formato digitale mediante le tecnologie



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

dell'informazione e della comunicazione previste (app e sito internet), ad ogni variazione inerente la viabilità della rete escursionistica.

4. Si prevede la costituzione di una sezione specifica del Sito Internet dell'Unione dedicata alle Attività Escursionistiche all'interno della quale oltre alla promozione dei sentieri e della rete escursionistica saranno allegati tutte le informazioni ed i documenti (scaricabili) utili alla migliore fruizione della rete e potranno essere effettuate le segnalazioni da parte dei fruitori.

Art. 5

Progettazione di itinerari

1. L'Unione effettuerà, qualora ne ravvisi la necessità e sulla base di eventuali proposte pervenute e valutate dal Servizio competente, la progettazione della nuova viabilità della rete escursionistica attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. La proposta di un nuovo sentiero deve pervenire nelle modalità indicate all'articolo 3 comma 2.
3. L'Unione di Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, può anche avvalersi del supporto di figure esperte in materia.

Art. 6 Informazione

1. L'Unione di Comuni rende pubbliche, con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le informazioni riguardanti attività inerenti la gestione ed ogni modifica, aggiornamento ed integrazione della rete.

Art. 7

Catasto(censimento) della rete escursionistica

1. E' approvato l'allegato 2 che disciplina le modalità di costituzione del catasto dei sentieri escursionistici nel PAFR.
2. L'elenco e la cartografia dei sentieri sono sottoposti a periodica revisione e aggiornamento da parte del Servizio competente.

Art. 8

La rete delle Strade Vicinali non consorziate

1. Il presente disciplinare riconosce la pubblica utilità dei tracciati riconducibili alle vecchie viabilità vicinali, anche nel caso in cui siano stati abbandonati e non siano oggetto di consorzio costituito.
2. Tali tracciati saranno potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo della rete escursionistica, nonché recuperabili per finalità di pubblico interesse ai fini Antincendio Boschivo e di Protezione Civile.

Art. 9

Supporto app e portale web della Rete Turistico Escursionistica delle Colline Metallifere

1. La rete escursionistica con tutti i sentieri afferenti alle diverse tipologie di fruitori è inserita in un profilo dedicato dell'applicazione escursionistica per dispositivi mobili e pc Komoot@.
2. La gestione del profilo è affidata al Referente della Sentieristica dell'Unione di Comuni.
3. La promozione della rete escursionistica avrà uno spazio dedicato sul sito web dell'Unione di Comuni.

Art. 10 Adozione dei sentieri e altre tipologie di gestione

1. L'Unione di Comuni promuove la gestione sostenibile di tutti i sentieri escursionistici, favorendone la condivisione dell'utilizzo da parte di un maggior numero di utenti, fatti salvi i casi in cui per evidenti esigenze di sicurezza correlate alla specificità del percorso viene disposta una regolamentazione ed un uso "esclusivo" per una specifica disciplina.

2. La gestione della Rete è affidata al Referente della Sentieristica dell'Unione di Comuni, il quale potrà avvalersi di diverse modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e manutenzione, di seguito elencate:

- a) in amministrazione diretta ricorrendo al personale operaio dipendente dell'Unione;
- b) in appalto ricorrendo ad affidamenti dei lavori a ditte;
- c) con il supporto di associazioni od altri soggetti tramite l'adozione di una parte dei sentieri;
- d) ricorrendo all'affidamento in concessione di aree specifiche e tematiche di sentieristica.

3. La modalità di adozione dei sentieri di cui alla lettera c) e la relativa documentazione e procedura sono definite e disciplinate con specifico atto.

4. Per tutte le altre modalità si rimanda alle procedure già utilizzate dal Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile Associata e disciplinate con regolamenti dell'Unione.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it





Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Art. 11

Trail area nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale

1. All'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale certificato sono individuate aree di percorsi dedicate all'escursionismo a due ruote con possibilità di uso multiplo del tracciato, nel rispetto sempre delle precedenze e della sicurezza per gli escursionisti.
2. Ogni area individuata prenderà il nome della Sezione Forestale di riferimento, come quella già in essere e oggetto di concessione "Monte Arsenti"; saranno quindi:
 - Montebamboli-Marsiliana
 - Frassine
 - Milia
 - Pavone
 - Poggi di Prata
 - Valpiana
 - Montioni
 - Belagaio
 - Regoni
 - Travale
3. Su queste aree l'Unione può procedere alla concessione, a titolo non esclusivo, di terreni ai sensi della L.R. 77/2004 finalizzati alla realizzazione e gestione di percorsi cicloturistici. In questo caso il soggetto concessionario ha la facoltà di individuare, progettare, realizzare e gestire tracciati cicloturistici previa assenso dell'Unione di Comuni (con atto della Giunta) sulla proposta progettuale ed in conformità al presente disciplinare.
4. Le aree ed i sentieri ricadenti nel PAFR Certificato devono essere sottoposti a una valutazione del rispetto dei requisiti previsti dagli standard di certificazione forestale.
5. Per quanto riguarda l'individuazione e la progettazione di suddette aree si rimanda a quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4.
6. Nei percorsi non costituiti da viabilità pubblica a libero transito ricadenti all'interno del PAFR è vietato il transito dei veicoli a motore ai sensi della L.R. 48/94 fatti salvi i casi, previsti dalla legge, in cui è rilasciato specifico Nulla Osta o Autorizzazione al Transito.
7. Ulteriori norme comportamentali per la fruizione ed utilizzo in sicurezza della rete sono successivamente definite da servizio competente dell'Unione e delle stesse ne è data informazione come previsto dall'articolo 4 anche dandone indicazione in apposita cartellonistica.

Art. 12

Vigilanza, controlli e ripristini

1. All'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale dove sono individuate le aree escursionistiche ed i percorsi il monitoraggio e controllo è demandato al personale tecnico e al personale agricolo/forestale dell'Unione.
2. Il personale di cui al precedente comma deve comunicare al Referente per la Sentieristica eventuali difformità, anomalie, danneggiamenti o interventi non previsti sul sentiero.
3. Il Referente, valutata la segnalazione, definisce le modalità di intervento e le azioni da intraprendere.



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunecollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunecollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

